

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

L'Amministrazione può adottare una misura cautelare per credito tributario la cui illegittimità sia stata accertata con sentenza non ancora passata in giudicato? La parola passa alle Sezioni Unite.

La Sezione Sesta Tributaria ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso sulla questione concernente la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di adottare misure cautelari (nella specie, l'iscrizione in ruolo straordinario) relativamente al credito tributario la cui illegittimità sia stata accertata con sentenza non ancora passata in giudicato.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.6.2014, n. 14849

...omissis....

Ritiene il relatore che -come già deciso con sentenza di questa Corte n. 20526 del 22 settembre 2006- la sentenza che accoglie il ricorso del contribuente e annulla l'atto impositivo priva, sia pure non in via definitiva (non essendosi ancora formato il giudicato), del supporto di un atto amministrativo legittimante la pretesa tributaria, che non può più formare oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria. In sostanza viene meno il titolo su cui si fonda la "ragione di credito". Ed il comma 2 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce addirittura che se il ricorso viene accolto, il tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza (non ancora passata in giudicato), con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali. Dunque la legge vuole che la situazione patrimoniale del contribuente non sia pregiudicata da un atto amministrativo che il giudice competente ha valutato illegittimo; neppure sotto il limitato profilo di un diritto dell'Amministrazione a trattenere quanto versato, magari anche spontaneamente, dal contribuente. Dunque non ha alcuna legittimazione una "reiscrizione" del credito in un ruolo straordinario.

La conclusione così raggiunta, trova -sempre secondo il relatore- rispondenza nel principio di "parità delle parti" sancita dall' art. 111 della Costituzione. Invero nella fase amministrativa dell'accertamento e della riscossione dei crediti tributari, la legge riconosce all'Amministrazione Pubblica poteri sopraordinati rispetto alle controparti; ed in questo quadro si collocano i vari istituti che consentono all'Amministrazione di tutelare i propri crediti adottando direttamente

ML

misure cautelari che invece i privati debbono richiedere al giudice. Quando però si entra nell'ambito del processo, le parti debbono essere collocate "in condizioni di parità", davanti a giudice terzo e imparziale. E questa "parità" sarebbe lesa ove l'Amministrazione potesse continuare a esercitare una pretesa che lungi dall'essere avallata dal giudice, sia stata da questo disattesa e dichiarata illegittima. Mentre la parità non è lesa laddove la legge prevede che provvedimenti cautelari emessi dal giudice rimangano operativi fino alla definitiva decisione di merito,

Si può poi aggiungere che l'iscrizione in ruolo straordinario appare di dubbio utilità quando il debitore tributario sia stato dichiarato fallito, e dunque il credito della Amministrazione deve essere comunque soddisfatto nell'ambito della procedura concorsuale ad opera del curatore, con le modalità ed i limiti posti dalla legge fallimentare.

Il Collegio ha preso atto che con sentenza n. 7320 del 28 marzo 2014, la quinta sezione di questa Corte ha affermato che il provvedimento di fermo del pagamento dei crediti previsto dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, costituendo espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dell'altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l'amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti del suo creditore, ha portata generale e mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive); per conseguenza esso si applica anche ai rimborsi dell'Iva, fino al sopraggiungere dell'eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall'erario.

E la affermazione contenuta nella sentenza 7230, in puntuale- anche se non in rilevato- contrasto con la sentenza n. 20526 del 22 settembre 2006 appare ispirata ad un principio opposto a quello accolto nella relazione. (e nella sentenza 20526) cioè al principio secondo cui la pronuncia non passata in giudicato che accerti la illegittimità di un avviso di accertamento non travolge tutti gli effetti dell'avviso stesso ma lascia in piedi la possibilità di misure cautelari a tutela del possibile credito erariale.

Appare pertanto al Collegio opportuno prospettare al Primo Presidente la opportunità di devolvere la questione alle Sezioni Unite, sia in considerazione dell'importanza della questione stessa, sia del contrasto formatosi all'interno della Sezione Tributaria.

P.Q.M.

Il Collegio rimette la controversia al Primo Presidente affinché valuti la opportunità di devolvere la questione sopraindicata alle Sezioni Unite.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 2 aprile 2014

Depositata in Cancelleria

Oggi, 30 GIU. 2014



IL CANCELLIERE
Enrica Martello

Enrica Martello

Il Presidente e relatore

Cons. Mario Cicala

CANCELLIERE
Mario Cicala

Mario Cicala